

2) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Alstom/Commissione

(Causa T-517/09) (¹)

(«Concorrenza — Mercato dei trasformatori di potenza — Lettera del Contabile della Commissione — Rifiuto di accettare la costituzione di una garanzia bancaria come modalità di copertura provvisoria dell'ammenda — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire»)

(2012/C 174/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, N. von Lingen e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione C(2009) 7601 def., della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 81 (CE) e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/39.129 — Trasformatori di potenza), che impone un'ammenda alla ricorrente e, dall'altra, domanda di annullamento della lettera del Contabile della Commissione, del 10 dicembre 2009, che rifiuta il deposito di una garanzia bancaria quale mezzo di riscossione provvisoria di tale ammenda.

Dispositivo

1) *Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della lettera del Contabile della Commissione europea del 10 dicembre 2009, che rifiuta il deposito di una garanzia bancaria quale modalità di copertura provvisoria dell'ammenda imposta dalla decisione C(2009) 7601 def., della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 81 (CE) e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/39.129 — Trasformatori di potenza).*

2) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 51 del 27 febbraio 2010.

Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2012 — F91 Diddeléng e a./Commissione

(Causa T-341/10) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Archiviazione di una denuncia — Mancato avvio di un procedimento di inadempimento — Mancanza di un atto impugnabile — Irricevibilità»)

(2012/C 174/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: F91 Diddeléng (Dudelange, Lussemburgo); Julien Bonnetaud (Yutz, Francia); Thomas Gruszczynski (Amnéville,

Francia); Rainer Hauck (Maxdorf, Germania); Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo); Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, Francia), e Yann Thibout (Algrange, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, C. Delrée e G. Ernes)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e P. Van Nuffel, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) (Mondercange, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente K. Daly, solicitor, e D. Keane, SC, poi K. Daly)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2010 di archiviare senza darle seguito la denuncia presentata dai ricorrenti contro la Fédération luxembourgeoise de football (FLF); domanda di annullamento dei regolamenti della FLF che violano gli articoli 39 CE e 81 CE nonché domanda di infliggere «qualsiasi sanzione adeguata»

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*

2) *La F91 Diddeléng, Julien Bonnetaud, Thomas Gruszczynski, Rainer Hauck, Stéphane Martine, Grégory Molnar e Yann Thibout sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

3) *La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11 RII)

(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Nuova domanda — Fatti nuovi — Insussistenza — Irricevibilità»)

(2012/C 174/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)